



Prot. n. 4623 del 15/05/2020

## ORDINANZA N. 9 DEL 15/05/2020

**OGGETTO: DEROGA TEMPORANEA GIORNI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

### IL SINDACO

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 05 aprile 2011, relativa agli orari massimi di apertura al pubblico delle attività di "Barbiere Acconciatore ed Estetista"; nella quale si disponeva:

- una fascia oraria di apertura tra le ore 7.00 e le ore 22.00, all'interno della quale gli esercenti delle attività potevano scegliere il proprio orario di apertura;
- la chiusura domenicale e festiva infrasettimale obbligatoria per i barbieri, gli acconciatori, gli estetisti e tatuatori/piercing;

**Posto che:**

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 2, co. 6, della L.R. n. 28 del 23 ottobre 2009 – “Disciplina dell'attività di acconciatore” – ha demandato ai Comuni la definizione dei casi in cui possono essere concesse deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva alle attività di cui in premessa, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica;

**Considerato** che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 si rende necessaria, da parte degli esercenti le attività in oggetto, l'attuazione di nuove modalità organizzative che richiedono la revisione dell'attuale disciplina degli orari con particolare riferimento alla possibilità di apertura delle attività anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;

**Ritenuto** in ogni caso indispensabile un adeguamento alle disposizioni normative che hanno condotto alla liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, con particolare riferimento alle attività indicate in oggetto posto che le limitazioni di orario delle attività produttive, sono consentite, solo laddove il legislatore speciale le preveda espressamente ;

**Sottolineato** che esiste un effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività che da parte dell'utenza, di esercitare l'attività e usufruire del servizio anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;

**Precisato** che l'apertura dell'attività in tali giorni resta in facoltà dell'esercente;

**Preso atto** delle sollecitazioni avanzate da parte di operatori e associazioni di categoria interessati nel settore dell'acconciatura, estetica, barbieri, tatuaggio e piercing finalizzate a modificare l'attuale disciplina degli orari di apertura;



# CITTÀ DI CONSELVE

*Provincia di Padova*

**Fatto salvo** il rispetto dei limiti e delle norme previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato;

**Visti:**

la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;

la Legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

la Legge 2 aprile 2007 n. 40 “ Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;

la Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e s.m. “Disciplina dell’attività di estetista”;

la Legge Regionale 13 Ottobre 2009, n.28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Acconciatore ed Estetista, Tatuaggio e Piercing;

## DISPONE

1. la fascia oraria di apertura tra le ore 7.00 e le ore 22.00, all’interno della quale gli esercenti delle attività possono scegliere il proprio orario di apertura;
2. la possibilità di esercitare la propria attività in tutti i giorni della settimana, compresi festivi, fatta eccezione per il 15 Agosto, 1 Novembre e 25 dicembre;
3. All'interno di tale fascia oraria l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere;
4. L’orario prescelto potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente provvedimento, nonché dalla vigente normativa sul lavoro subordinato
5. E’ sempre obbligatoria l’esposizione in modo ben visibile al pubblico di un cartello indicante l’orario prescelto e l’eventuale giornata (o giornate) di chiusura;
6. E’ consentita mezz’ora di tolleranza oltre l’orario di chiusura previsto, al fine di concludere l’attività svolta sul cliente, a condizione che l’accesso all’esercizio sia intercluso;
7. In caso di attività congiunte (in esercizi commerciali, palestre, o altre infrastrutture di servizio e/o vendita) l’esercizio osserva l’orario stabilito per l’attività principale.

La presente ordinanza ha validità dal 18/05/2020 fino a tutto il 31/12/2020 e viene pubblicata sull’albo pretorio “on line” consultabile sul sito istituzionale del Comune di Conselve, nonché sul sito internet istituzionale e dell’Unione dei Comuni del Conselvano



Il Sindaco  
Boccardo Maria Alberta